

# **Accordo relativo al trattamento dei RAEE domestici e alla qualificazione delle aziende che effettuano tale trattamento**

Ai sensi dell'articolo 33 comma 5 lettera g) del Decreto Legislativo 49/2014

tra

il **Centro di Coordinamento RAEE**, consorzio con attività esterna, con sede in Milano, de Amicis n. 51, nella persona del Presidente protempore, che agisce in virtù dei poteri conferitigli

e

**ASSORAEE** - Associazione Recuperatori Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche, aderente a FISE UNIRE - Unione Nazionale delle Imprese di Recupero, con sede in Roma, Via del Poggio Laurentino n.11, nella persona del Presidente protempore, che agisce in virtù dei poteri conferitigli.

**ASSOFERMET** - Associazione Nazionale delle imprese del commercio, della distribuzione e della prelavazione di prodotti siderurgici, dei commercianti in metalli non ferrosi, dei commercianti in rottami ferrosi e delle imprese di distribuzione della ferramenta, con sede in Milano, Via Gaspare Gozzi n. 1 nelle persone del Presidente protempore di ASSOFERMET ROTTAMI e del Presidente protempore di ASSOFERMET METALLI, che agiscono in virtù dei poteri conferitigli.

**ASSORECUPERI** - Associazione nazionale delle imprese operanti nel settore del recupero di rifiuti con sede in Milano, Corso Venezia 47 nella persona del Presidente protempore, che agisce in virtù dei poteri conferitigli.

## **Premesso che:**

**A.** tra le finalità del D.Lgs. 14 marzo 2014, n. 49 "Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)", rientrano, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. b), la riduzione degli impatti negativi e il miglioramento dell'efficacia dell'uso delle risorse per conseguire obiettivi di sviluppo sostenibile, in applicazione dei principi e dei criteri di cui agli articoli 177, 178, 178-bis, 179, 180, 180-bis e 181 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni;

**B.** il citato D.Lgs. 49/14, all'art. 17, comma 1, stabilisce che "la raccolta differenziata e il trasporto dei RAEE devono essere effettuati in modo da non pregiudicare la preparazione per il riutilizzo o il riciclaggio e in modo da garantire l'integrità dei RAEE al fine di consentire che il confinamento delle sostanze pericolose possa essere effettuato in condizioni ottimali"; al comma 2 prevede inoltre che "i RAEE raccolti separatamente secondo le modalità di cui agli articoli 11 e 12 sono avviati agli impianti di trattamento adeguato o alle operazioni di preparazione per il riutilizzo sempreché tale riutilizzo non costituisca un'elusione degli obblighi stabiliti di cui all'articolo 18, comma 2."; al comma 3 prevede infine che "è vietato lo smaltimento dei RAEE raccolti che non sono ancora stati sottoposti al trattamento adeguato, anche ai sensi ed agli effetti dell'art. 7, comma 1, del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36";

**C.** lo stesso D.Lgs. 49/14, all'art. 18, comma 1, prevede che "tutti i RAEE raccolti separatamente devono essere sottoposti ad un trattamento adeguato";

**D.** il citato D.Lgs. 49/14, all'art. 18, comma 2, prevede altresì che, "il trattamento adeguato e le operazioni di recupero e riciclaggio, salvo il caso di rifiuti avviati alla preparazione per il riutilizzo, includono almeno, l'eliminazione di tutti i liquidi e un trattamento selettivo in impianti conformi alle disposizioni vigenti in materia, nonché ai requisiti tecnici e alle modalità di gestione e di stoccaggio stabilite negli Allegati VII e VIII. A tal fine i produttori istituiscono sistemi per il trattamento adeguato dei RAEE,

utilizzando le migliori tecniche di trattamento, di recupero e di riciclaggio disponibili”; al comma 3 prevede che “nel caso di RAEE contenenti sostanze lesive dell'ozono alle operazioni di trattamento si applicano le disposizioni del regolamento (CE) n. 1005/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, sulle sostanze che riducono lo strato di ozono, nonché del regolamento (CE) n. 842/2006, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, su taluni gas fluorurati ad effetto serra”; al comma 4 prevede che “il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, avvalendosi del Centro di Coordinamento e dell'ISPRA, determina con decreto i criteri e le modalità tecniche di trattamento ulteriori rispetto a quelli contenuti agli Allegati VII e VIII, e le relative modalità di verifica, anche nelle more della definizione delle norme minime di qualità da parte della Commissione Europea ai sensi di quanto disposto dall'articolo 8, paragrafo 5, della direttiva 2012/19/UE. nelle more dell'emanazione del decreto, continuano ad applicarsi gli accordi conclusi ai sensi dell'articolo 33, comma 5, lettera g), nei confronti dei soggetti che hanno aderito agli stessi; al comma 5 che “entro tre mesi dall'adozione del decreto ministeriale di cui al comma 4, i soggetti che effettuano le operazioni di trattamento devono presentare istanza per l'adeguamento dell'autorizzazione, ed entro i successivi quattro mesi la Regione o la Provincia delegata rilasciano il provvedimento. In ogni caso, fino all'adozione del provvedimento da parte della Regione o della Provincia delegata, i soggetti istanti possono proseguire l'attività”; infine, al comma 6 prevede che “a seguito dell'adozione del decreto ministeriale di cui al comma 4 ed in ragione di quanto nello stesso disposto, il Centro di Coordinamento procede all'adeguamento degli Accordi di programma stipulati ai sensi dell'articolo 33, comma 5, lettera g)”.

**E.** il medesimo D.Lgs. 49/14, all'art. 19, comma 1, stabilisce che “per conseguire gli obiettivi minimi di recupero di cui all'Allegato V, i produttori sono tenuti ad avviare al trattamento adeguato e al recupero i RAEE raccolti, privilegiando la preparazione per il riutilizzo”;

**F.** il citato D.Lgs. 49/14, all'art. 33, comma 5, lett. g) prevede che tra i compiti del Centro di coordinamento rientra la stipula di specifici accordi con le associazioni di categoria degli operatori del trattamento, sentito il Comitato di indirizzo, al fine di assicurare adeguati ed omogenei livelli di trattamento e qualificazione delle aziende di settore;

**G.** la decisione di esecuzione 2018/1147/UE del 10 agosto 2018 stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per il trattamento dei rifiuti, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio;

**H.** il Centro di Coordinamento RAEE, ASSORAEE, ASSORECUPERI e ASSOFERMET, in forza di quanto previsto dall'articolo 33 comma 5 lettera g) del Decreto Legislativo 49/2014, hanno sottoscritto in data 13 aprile 2016 un Accordo relativo al trattamento dei RAEE domestici e alla qualificazione delle aziende che effettuano tale trattamento;

**I.** le Parti, a quattro anni dalla sottoscrizione dell'Accordo precedente, anche alla luce della sopracitata approvazione delle BAT, hanno congiuntamente valutato la necessità di prendere atto delle esperienze maturate nella gestione dello stesso attraverso un suo aggiornamento che ne consenta una maggiore dinamicità di applicazione e che permetta alla filiera dei RAEE un miglioramento complessivo della qualità del trattamento.

#### **Considerato che:**

**A.** il Centro di Coordinamento RAEE, ASSORAEE, ASSOFERMET e ASSORECUPERI condividono la necessità di assicurare standard minimi di operatività che costituiscano il riferimento per le imprese di gestione dei RAEE domestici interessate ad operare per i singoli Sistemi Collettivi (da intendersi nel presente Accordo come Sistemi Collettivi e società che per loro conto acquistano servizi di trattamento);

**B.** ai sensi di quanto previsto all'art. 18, comma 6, del citato D.Lgs. 49/14, una volta adottato il decreto di cui all'art. 18 comma 4 del D.Lgs. 49/14 si procederà se necessario all'adeguamento del presente Accordo;

C. ai fini gestionali, il decreto n. 185/07 ha previsto che i RAEE vengano suddivisi in cinque raggruppamenti merceologici. Nelle more dell'aggiornamento di tale decreto ai riferimenti normativi vigenti, ai fini del presente Accordo la suddivisione dei raggruppamenti segue le indicazioni del Centro di Coordinamento RAEE; in ragione della eterogeneità dei raggruppamenti e dell'evoluzione tecnologica del trattamento dei RAEE appare nondimeno opportuno, ai fini della individuazione degli standard minimi di operatività definiti ai sensi del presente Accordo, individuare sub-categorie di RAEE specifiche (caratterizzanti e residuali) nell'ambito dei raggruppamenti;

D. appare altresì opportuno prevedere, al fine di attestare il rispetto dei livelli minimi di qualità, previsti dal presente Accordo per accreditare un impianto presso il Centro di Coordinamento RAEE, che lo stesso sia oggetto di uno specifico audit condotto da un verificatore terzo accreditato. Tale qualificazione, che non sostituisce in alcun caso gli obblighi normativi previsti per le aziende che operano nella gestione dei rifiuti, è consentita a tutti gli operatori della filiera del trattamento dei RAEE, regolarmente autorizzati ed abilitati ai sensi di tutte le disposizioni normative applicabili tra cui quelle di cui al D.Lgs. 49/14 e D.Lgs. n. 152/06;

E. l'adesione al presente Accordo, sottoscritto da ASSORAEE, ASSOFERMET e ASSORECUPERI, rappresentanti a livello nazionale le aziende che gestiscono gli impianti di trattamento dei RAEE appartenenti a tutti e 5 i raggruppamenti o a tutte le categorie dell'Allegato III del D.Lgs. 49/14 e per tutte le fasi gestionali, è comunque aperta a tutte le associazioni degli operatori del trattamento che ne condividano il contenuto e intendano in futuro sottoscriverlo;

F. al fine di garantire un ancoraggio tecnico solido delle regole previste nel presente Accordo e l'assenza di conflitti di interessi, i documenti discendenti dall'Accordo stesso sono sottoposti a parere di soggetti terzi qualificati e di comprovata indipendenza individuati dal Comitato di gestione in accordo tra le Parti, anche a garanzia della necessità, proporzionalità e ragionevolezza dei requisiti definiti.

**Tutto ciò premesso e considerato, le Parti concordano e sottoscrivono quanto segue:**

#### **Art. 1 (Premesse)**

1. Le premesse, i considerata e gli Allegati formano parte essenziale ed integrante del Presente Accordo di Programma.
2. Nel presente documento e relativi Allegati:
  - a. il termine "accreditamento" si riferisce alla possibilità, per un impianto certificato, di ricevere i RAEE di uno specifico raggruppamento da parte dei Sistemi Collettivi, ai fini del trattamento. L'accreditamento di un impianto avviene a seguito dell'ottenimento della certificazione per una sub-categoria classificata come caratterizzante per quel raggruppamento, ai sensi di quanto previsto all'articolo 7;
  - b. il termine "certificazione" si riferisce alla capacità di un impianto di trattare i RAEE di una delle sub-categorie, caratterizzanti o non caratterizzanti, di cui all'Allegato 2 nel rispetto dei requisiti previsti dal presente Accordo. La certificazione si ottiene a seguito del superamento della verifica (o audit) di certificazione, di cui all'articolo 7. L'ottenimento della certificazione relativa a una o più sub-categorie non caratterizzanti di un raggruppamento non determina l'accreditamento per il raggruppamento stesso.

#### **Art. 2 (Obiettivi dell'Accordo)**

1. Il presente Accordo ha lo scopo di individuare i requisiti per la qualificazione delle imprese del settore del trattamento dei RAEE domestici (italiane o estere) al fine di

incrementare la qualità e assicurare adeguati ed omogenei livelli di trattamento dei RAEE domestici raccolti sul territorio nazionale. I requisiti sono individuati sulla base della normativa vigente e delle norme tecniche internazionalmente riconosciute, recepite nell'ordinamento italiano o richiamate espressamente nelle specifiche tecniche, nonché sulla base delle ulteriori misure organizzative e tecniche ritenute valide dal Tavolo Tecnico istituito ai sensi del presente Accordo. Il presente Accordo, che pure è riconosciuto dalla legge per le sue finalità di interesse generale come specificato in premessa, vincola operatori privati che vi aderiscono e lo applicano nell'esercizio della propria autonomia negoziale. Le imprese di trattamento, sulla base di un riscontro positivo di un audit specifico condotto da verificatori terzi secondo le modalità contenute nel presente Accordo e nei relativi Allegati, sono accreditate presso il Centro di Coordinamento RAEE. I requisiti del presente Accordo si applicano a tutti i RAEE di origine domestica che i Sistemi Collettivi, nell'ambito della propria attività all'interno del Centro di Coordinamento, inviino agli impianti di trattamento certificati, a prescindere dal codice EER attribuito a detti RAEE dai produttori/detentori o dagli impianti accreditati che effettuino attività di sorting (suddivisione del raggruppamento nelle subcategorie) come previsto nelle relative Specifiche Tecniche. I requisiti del presente Accordo si riferiscono esclusivamente ai RAEE così individuati, ma – al fine di effettuare correttamente tutti i controlli previsti – gli auditor devono avere accesso ai dati relativi a tutto il perimetro delle attività degli impianti certificati, ivi compresi – quindi – dati relativi ad altri RAEE o frazioni di RAEE. L'auditor, anche in relazione ai citati controlli, rimane soggetto al patto di riservatezza ed i comportamenti difformi rientrano nelle fattispecie di cui all'articolo 10, comma 6.

2. Resta inteso che l'accredito di cui al comma 1 non sostituisce in alcun caso gli obblighi normativi previsti per le aziende che operano nella gestione dei rifiuti, in particolare quelli inerenti all'autorizzazione alla realizzazione e alla gestione degli impianti, secondo quanto stabilito dal D.Lgs. 49/14 e dal D.Lgs. 152/06, né certifica o garantisce la conformità del trattamento e della gestione dell'impianto alla normativa o all'autorizzazione.
3. L'esito positivo dell'audit di cui al comma 1 ed il rispetto di tutti gli obblighi normativi previsti per le aziende che operano nella gestione dei rifiuti sono prerequisiti essenziali per gli operatori e gli impianti di recupero RAEE ai fini dell'accredito da parte del Centro di Coordinamento RAEE e per poter operare per conto dei singoli Sistemi Collettivi per il trattamento dei RAEE domestici. I RAEE professionali sono esclusi dalle disposizioni previste nel presente Accordo.
4. I Sistemi Collettivi si impegnano a non effettuare audit ulteriori sui requisiti già verificati tramite l'audit previsto al comma 1. Comportamenti difformi costituiscono una violazione del presente Accordo, segnalata al Comitato di gestione.
5. Le regole di accreditamento descritte nel presente articolo valgono anche presso gli impianti esteri che intendono trattare i RAEE provenienti dai nuclei domestici raccolti sul territorio nazionale conferiti dai Sistemi Collettivi o da impianti italiani accreditati secondo quanto stabilito dall'articolo 9 del presente Accordo.

### **Art. 3 (Comitato di gestione dell'Accordo)**

1. Viene costituito un Comitato paritetico di gestione dell'Accordo (di seguito "Comitato") composto da quattro rappresentanti per il Centro di Coordinamento RAEE e quattro per le associazioni degli operatori del trattamento firmatarie. Il numero dei componenti del Comitato può essere concordemente rivisto in relazione alla sottoscrizione da parte di nuove rappresentanze associative. I componenti del Comitato non hanno diritto ad alcun

compenso.

2. Il Comitato:

- a) ha il compito di vigilare sull'applicazione dell'Accordo, in particolare delle specifiche tecniche, valutando eventuali modifiche da adottare ed emanando direttive e interpretazioni riguardanti l'Accordo stesso;
  - b) delibera in merito all'applicazione delle sanzioni previste nell'Accordo;
  - c) determina, sulla base dell'attività di selezione effettuata dal Centro di Coordinamento RAEE, gli Enti incaricati di svolgere le attività di verifica previste dal presente Accordo;
  - d) definisce un Regolamento operativo (Allegato 1) a cui il sistema delle certificazioni si riferisce per la gestione degli stati degli stessi;
  - e) esamina, sulla base delle osservazioni degli auditor e del Centro di Coordinamento RAEE, richieste particolari eventualmente presentate dagli impianti inerenti tempistiche differenti da quelle standard per il superamento delle non conformità riscontrate. Nel caso in cui l'ordine del giorno evidenziasse un conflitto di interesse per una delle Parti partecipanti al Comitato rispetto a un tema in esame, le Parti nomineranno opportunamente uno specifico delegato. Il Comitato può decidere ulteriori azioni specifiche per impianti che non dovessero dare corso a quanto previsto dal processo di verifica che possono giungere anche alla sospensione o alla revoca della/e certificazione/i acquisite e conseguentemente alla sospensione o alla revoca dell'accreditamento per uno o più raggruppamenti. In caso di sospensione, il Comitato definirà anche tempi ed azioni per la verifica della rimozione delle cause di sospensione della/e certificazione/i;
  - f) riceve e valuta tutte le segnalazioni provenienti dai soggetti firmatari dell'Accordo inerenti all'applicazione dello stesso, in particolare riceve e valuta le segnalazioni provenienti dal Direttore del Centro di Coordinamento RAEE inerenti alle operazioni di audit e di verifica del mantenimento delle caratteristiche tecnico operative da parte degli impianti;
  - g) definisce e aggiorna l'elenco delle sub-categorie di cui all'Allegato 2, stabilendo quali sono quelle caratterizzanti;
  - h) si riunisce periodicamente, ed almeno due volte all'anno, per esaminare lo stato di funzionamento del sistema degli accreditamenti;
  - i) valuta l'opportunità e le modalità con cui derogare temporaneamente, in situazioni di emergenza, dal presente accordo, fermo restando quanto previsto dall'articolo 12;
  - j) si avvale, laddove le condizioni lo richiedano e in conformità al Considerato F, del parere di soggetti terzi qualificati e di comprovata indipendenza, individuati di comune accordo tra le Parti. L'incarico a tali soggetti deve essere formalizzato per iscritto e corredato di impegno di riservatezza avente ad oggetto tutti i dati e le informazioni acquisiti in ragione dell'incarico.
3. Le Parti espressamente convengono che qualsiasi controversia connessa alla interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente Accordo sarà devoluta in via di tentativo di composizione bonaria al Comitato. Ove tale composizione bonaria non sia possibile le Parti possono rivolgersi come ultima istanza alla Camera Arbitrale Nazionale di Milano.
4. I rappresentanti in seno al Comitato sono indicati dalle Parti nominativamente e possono essere revocati o sostituiti, anche temporaneamente, dal soggetto che rappresentano in qualsiasi momento.
5. Le funzioni di segreteria del Comitato sono assicurate dal Centro di Coordinamento

RAEE.

6. Per quanto riguarda gli aspetti squisitamente tecnici, il Comitato è assistito nelle sue funzioni da un Tavolo Tecnico composto da quattro rappresentanti per il Centro di Coordinamento RAEE e quattro per le associazioni degli operatori del trattamento firmatarie; il Tavolo può avvalersi di tecnici esperti, con potere consultivo, per la valutazione di questioni peculiari. Il Tavolo Tecnico può riunirsi su richiesta delle singole rappresentanze che lo compongono, in particolare al fine di monitorare ed aggiornare i valori ed i parametri di riferimento inseriti nelle singole specifiche tecniche e si avvale del parere di soggetti terzi qualificati e di comprovata esperienza e indipendenza, individuati concordemente dai membri del Tavolo.

#### **Art. 4 (Funzioni del Centro di Coordinamento RAEE)**

1. Le Parti riconoscono al Centro di Coordinamento RAEE la funzione di conduzione del sistema anche in relazione ai contenuti del presente Accordo. A tal fine, per conseguire una maggiore efficacia ed uniformità nell'implementazione delle specifiche tecniche e relativa documentazione, il Centro di Coordinamento RAEE ha il compito di:
  - a) controllare le condizioni di certificazione ed accreditamento durante la validità dello stesso, tramite verifiche a campione ("verifiche infra-periodo") da effettuare sugli impianti certificati, il cui elenco è pubblicato sul portale del Centro di Coordinamento RAEE;
  - b) segnalare al Comitato di cui all'art. 3 eventuali comportamenti non corretti degli auditor ai fine della esclusione degli stessi dall'elenco dei soggetti abilitati ad effettuare l'accreditamento;
  - c) selezionare, sulla base di requisiti tecnico-economici, gli Enti incaricati di svolgere le verifiche di certificazione previste e sottoscrivere con gli stessi una Convenzione Operativa per la definizione di obblighi e compiti delle Parti;
  - d) coordinare gli Enti selezionati al fine di assicurare piena omogeneità di giudizio da parte degli auditor;
  - e) istruire e formare il personale incaricato di effettuare le verifiche di cui al punto a), nonché gli auditor che effettuano le verifiche per l'accreditamento, sulla base delle specifiche tecniche allegate e delle relative checklist;
  - f) vigilare sull'utilizzo esclusivo, da parte dei Sistemi Collettivi e degli impianti da questi incaricati ai fini del trattamento dei RAEE domestici di loro competenza, di aziende accreditate o certificate nei limiti del presente Accordo. Inoltre, vigilare sul rispetto da parte dei Sistemi Collettivi delle previsioni stabilite dall'art. 9.8, applicando in caso di inadempienza le sanzioni previste dal Regolamento del Centro di Coordinamento RAEE stesso; vigilare altresì sul rispetto, da parte dei Sistemi Collettivi e dei fornitori degli stessi, dei requisiti minimi dei rapporti contrattuali di cui all'art. 12;
  - g) vigilare affinché i Sistemi Collettivi rispettino tutte le disposizioni contenute nel presente Accordo e relativi allegati;
  - h) raccogliere e sottoporre al Comitato di Gestione le criticità riguardanti l'applicazione del presente Accordo pervenute dai Sistemi collettivi, dagli impianti o da terzi;
  - i) rilasciare l'attestato di certificazione e/o accreditamento all'impianto che abbia superato l'audit;
  - j) raccogliere i dati su base statistica relativi alla composizione di ciascun raggruppamento, attraverso l'incarico a soggetti terzi indipendenti incaricati e contrattualizzati appositamente per l'attività. Il CdC RAEE, committente dell'attività,

garantisce che i soggetti incaricati siano adeguatamente formati per svolgere l'attività in sicurezza, raccogliendo la necessaria e relativa documentazione e definendo le procedure per lo svolgimento dell'attività stessa. Gli impianti si impegnano a supportare tali soggetti terzi e rendere loro disponibile un'area per lo svolgimento della suddetta attività fino a 4 volte all'anno.

#### **Art. 5 (Impegni delle organizzazioni del trattamento firmatarie dell'Accordo)**

1. Le Associazioni degli operatori del trattamento firmatarie del presente Accordo promuovono presso le proprie aziende associate la diffusione e la conformità a tutte le normative di legge in materia di gestione dei RAEE, al presente Accordo e ai relativi Allegati, dando adeguata informativa del fatto che il rispetto delle normative e dell'accreditamento sono prerequisiti per poter contrattare con i Sistemi Collettivi.
2. Le organizzazioni del trattamento firmatarie si impegnano inoltre a:
  - a) divulgare il contenuto del presente Accordo anche attraverso la pubblicazione dello stesso sui rispettivi siti internet, nonché tramite specifiche campagne informative che saranno ripetute in caso di modifiche e aggiornamenti sia del presente Accordo che dei suoi Allegati;
  - b) partecipare attivamente ai lavori del Comitato di Gestione e del Tavolo Tecnico di cui all'art. 3.

#### **Art. 6 (Adesione all'Accordo)**

1. L'adesione al presente Accordo è aperta a tutte le Associazioni degli operatori del trattamento che intendano sottoscriverlo. L'Accordo è pubblicato sul sito del Centro di Coordinamento RAEE e accessibile a tutti per consultazione, a partire da almeno 30 giorni precedenti all'entrata in vigore dello stesso. Il Centro di Coordinamento RAEE ne propone il contenuto ad altre rappresentanze associative eventualmente interessate.

#### **Art. 7 (Modello e durata di accreditamento)**

1. L'impianto di trattamento ottiene l'accreditamento per ciascun raggruppamento a seguito del superamento della "**verifica (o audit) di certificazione**" per almeno una delle sub-categorie classificate come caratterizzanti per il raggruppamento stesso. L'audit di certificazione prevede il controllo di tutti i requisiti previsti dalla checklist, compreso lo svolgimento del lotto di verifica delle performance di trattamento. L'elenco delle sub-categorie è riportato nell'Allegato 2 e può essere modificato, nel corso della validità del presente Accordo, a cura del Comitato di Gestione sulla base delle proposte del Tavolo Tecnico.
2. La durata della certificazione è pari a due anni ed è subordinata alle seguenti condizioni:
  - a. superamento della **verifica (o audit) di mantenimento**, che prevede il controllo di tutti i requisiti previsti dalla checklist, ad esclusione dello svolgimento del lotto di verifica delle performance, e con particolare focus sulla verifica dei sistemi di monitoraggio e della qualità del trattamento.  
L'audit di mantenimento si svolge nella sua interezza in un intervallo tra i 2 mesi precedenti e i 2 mesi successivi ai primi 12 mesi di accreditamento e viene condotto per tutte le sub-categorie per cui l'impianto è certificato;
  - b. superamento delle **verifiche infra-periodo** previste dall'art 8;
  - c. adempimento degli obblighi di cui all'art 9;
  - d. possesso delle certificazioni ISO 14001 o EMAS
  - e. rispetto delle condizioni previste nel regolamento operativo

3. L'accreditamento per ogni singolo raggruppamento rimane in vigore fino alla validità di una delle certificazioni accreditanti per il raggruppamento stesso.
4. Eventuali certificazioni per singole sub-categorie (a prescindere dal fatto che le stesse siano caratterizzanti o meno) ottenute in un periodo in cui l'impianto risulti già in possesso di una certificazione, si uniformano, come data di scadenza, a quella della certificazione già in essere.
5. I costi degli audit di certificazione e di mantenimento sono a carico degli impianti che fanno richiesta di certificazione.

#### **Art. 8 (Verifiche infra-periodo e relativi adempimenti)**

1. In adempimento a quanto previsto all'art. 4, è facoltà del Centro di Coordinamento RAEE svolgere delle verifiche infra-periodo sugli impianti accreditati o in possesso di certificazioni e sui dati comunicati periodicamente dagli impianti ai sensi dell'art. 9.
2. Le verifiche infra-periodo si basano sul controllo a campione dei requisiti previsti dalla checklist, compreso il campionamento delle frazioni e sulla correttezza dei dati comunicati dagli impianti ai sensi dell'art. 9, e il monitoraggio dei flussi di RAEE in uscita dagli impianti ai sensi di quanto definito al punto 9.8.
3. A seguito di non conformità riscontrate e relative ai requisiti legati alle performance di qualità del trattamento, l'impianto deve eseguire un lotto di trattamento alla presenza di un auditor qualificato, da concludersi entro 3 mesi dalla segnalazione della non conformità.

Il non superamento dei requisiti legati al lotto di trattamento porta alla perdita della certificazione e del relativo accreditamento.

I costi dell'esecuzione del lotto sono a carico dell'impianto.

4. A seguito di non conformità riscontrate e relative ai requisiti legati ai sistemi di monitoraggio ed alla correttezza dei dati inviati al Centro di Coordinamento RAEE, l'impianto deve sostenere un audit di mantenimento aggiuntivo da concludersi entro 3 mesi dalla segnalazione della non conformità. Tale attività non sostituisce quanto previsto all'art. 7 comma 2 punto a). Il non superamento dell'audit di mantenimento aggiuntivo porta alla perdita della certificazione e del relativo accreditamento.

I costi dell'esecuzione dell'audit di mantenimento aggiuntivo sono a carico dell'impianto.

5. Il caso di mancato rispetto di quanto previsto all'art.4 comma 1 punto f), comporta la revoca dell'accreditamento per il raggruppamento oggetto della violazione. Tale revoca viene ratificata dal Comitato Guida dell'accordo che si riunisce tempestivamente e comunque non oltre 30 giorni dal riscontro della non conformità. Il soggetto che vede revocarsi l'accreditamento può immediatamente avviare la procedura per ottenere un nuovo accreditamento, attraverso un nuovo audit. È fatto salvo per i Sistemi Collettivi quanto previsto all'art. 11 comma 4
6. A seguito di non conformità riscontrate e relative ad altri requisiti, o in caso di non conformità reiterate, il Centro di Coordinamento RAEE sottopone il caso al Comitato di Gestione dell'Accordo che valuta i provvedimenti da adottare, che possono arrivare fino alla sospensione o revoca della certificazione e del relativo accreditamento per il raggruppamento interessato sino al superamento di un nuovo audit positivo.

#### **Art. 9 (Obblighi degli impianti certificati)**

1. Gli impianti certificati sulla base del presente Accordo hanno l'obbligo di comunicare al Centro di Coordinamento RAEE ogni modifica autorizzativa. Gli impianti devono inoltre comunicare ogni modifica, sia organizzativa che tecnologica, tale da modificare le performance della qualità del trattamento o tale da portare alla perdita dei requisiti di certificazione



2. A seguito di tali comunicazioni, il Comitato di Gestione di cui all'articolo 3 del presente Accordo valuta le misure da adottare e l'eventuale necessità di esecuzione di nuove verifiche ai fini del mantenimento della certificazione oppure di sospendere la certificazione per una o più sub-categorie.
3. L'obbligo di comunicazione al Centro di Coordinamento RAEE è esteso anche alla sospensione della produzione per periodi superiori a 15 giorni lavorativi, nonché a ulteriori circostanze che possano incidere sulla possibilità dell'impianto di continuare ad operare secondo le modalità precedentemente certificate, indipendentemente dalla durata delle stesse (ad es. modifica, sospensione o revoca dell'autorizzazione, sequestri giudiziari, gravi incidenti ecc.).
4. Gli impianti certificati hanno l'obbligo di consentire senza indugio, fatte salve le norme relative alla sicurezza, le visite programmate o non programmate da parte del Centro di Coordinamento RAEE o degli auditor da esso incaricati, finalizzate alla verifica del rispetto o del mantenimento dei requisiti per l'accreditamento. In caso contrario, non è possibile procedere con le verifiche di certificazione e la stessa, se già in possesso dell'impianto, viene revocata.
5. Gli impianti certificati hanno l'obbligo di mettere a disposizione degli auditor tutta la documentazione ed il personale competente, necessari ad effettuare i controlli inerenti alle attività. In caso contrario, non è possibile procedere con le verifiche di certificazione e la stessa, se già in possesso dell'impianto, viene revocata.
6. Gli impianti hanno l'obbligo di inserire e mantenere aggiornata all'interno del portale del Centro di Coordinamento RAEE la propria scheda anagrafica, comprensiva dei provvedimenti autorizzativi in vigore.

Salve diverse comunicazioni da parte del Centro di Coordinamento RAEE, gli impianti devono gestire il processo di certificazione tramite il portale del Centro di Coordinamento RAEE, in conformità al Regolamento operativo (Allegato 1).

7. Gli impianti certificati hanno l'obbligo di fornire periodicamente al Centro di Coordinamento RAEE le seguenti informazioni:
  - composizione dei raggruppamenti per sub-categorie, in % di peso;
  - dettaglio, per ciascuna sub-categoria, di:
    - a. volumi trattati,
    - b. volumi in stoccaggio,
    - c. volumi inviati ad altro impianto accreditato o certificato;
  - dettaglio, per ciascuna sub-categoria, delle quantità ottenute della/e frazione/i indicatore dell'avvenuto trattamento.

Tali dati devono essere rendicontati semestralmente rispettivamente entro il 31 luglio (I semestre) ed entro il 31 gennaio (II semestre) secondo le modalità e gli strumenti forniti dal Centro di Coordinamento RAEE. I dati forniti devono poter essere riscontrabili, anche attraverso documentazione interna, in fase di audit o in caso di controllo da parte del Centro di Coordinamento RAEE.

Per il primo anno dall'entrata in vigore del presente Accordo, i dati di cui al primo punto devono essere rendicontati trimestralmente.

Il mancato adempimento degli obblighi di comunicazione previsti dal presente articolo porta alla sospensione dell'accreditamento fino alla completa trasmissione delle informazioni dovute. Il mancato adempimento per due volte consecutive degli obblighi di cui al presente articolo comporta la revoca delle certificazioni e dei relativi accreditamenti.

8. Gli impianti che non siano in possesso della certificazione per una specifica sub-categoria, non possono trattare, né integralmente, né parzialmente, i RAEE di tale sub-categoria derivanti dai conferimenti domestici veicolati dai Sistemi Collettivi. Tali RAEE

devono essere separati e inviati, previo accordo con il Sistema Collettivo che ne è responsabile, ad impianti in possesso della relativa certificazione. I flussi così separati devono essere rendicontati trimestralmente al Centro di Coordinamento RAEE al fine della loro tracciabilità. In fase di sorting non possono essere eseguite operazioni di bonifica, disassemblaggio e rimozione di componenti, sottoinsiemi e materiali di consumo dei RAEE, nemmeno se consentite dall'autorizzazione dell'impianto.

Il Tavolo Tecnico predispone apposite specifiche per la suddivisione in sub-categorie dei RAEE appartenenti ad un raggruppamento, per la salvaguardia dell'integrità dei RAEE e della sostenibilità del loro trattamento, nonché per il confezionamento e la spedizione di tali RAEE. Tali specifiche devono essere guidate, per quanto più possibile, da evidenze analitiche e da logiche di protezione degli operatori e dell'ambiente.

Il mancato adempimento degli obblighi di cui al presente articolo comporta la revoca delle certificazioni e dei relativi accreditamenti.

9. Il subappalto del trattamento dei RAEE di una sub-categoria da parte di impianti accreditati è consentito solo nei confronti di impianti certificati per la specifica sub-categoria, fermi restando i divieti e gli obblighi contrattualmente previsti dal relativo Sistema Collettivo relativamente al subappalto.
10. Gli impianti certificati si impegnano a fornire, ai Sistemi Collettivi che ne facciano richiesta a fini contrattuali, copia della documentazione di accreditamento.

#### **Art. 10 (Attività degli Enti di Accreditamento/certificazione)**

1. Le attività di certificazione possono essere condotte dagli Enti solamente tramite auditor qualificati dal Centro di Coordinamento RAEE.
2. Salvo diverse comunicazioni da parte del Centro di Coordinamento RAEE, gli Enti e gli auditor qualificati hanno l'obbligo di gestire il processo di certificazione tramite il portale del Centro di Coordinamento RAEE, in conformità al Regolamento operativo (Allegato 1).
3. Ogni Ente è registrato sul portale del Centro di Coordinamento RAEE e riceve le credenziali specifiche per l'accesso alla propria area riservata.
4. Ogni auditor è registrato sul portale del Centro di Coordinamento RAEE, e riceve le credenziali specifiche per l'accesso alla propria area riservata.
5. Gli Enti si impegnano a condurre le verifiche di certificazione nel rispetto delle tariffe indicate nella convenzione e delle modalità operative stabilite nel Regolamento operativo (Allegato 1).
6. L'attività degli Enti ed in particolare dei singoli auditor è sottoposta a verifica da parte del Centro di Coordinamento RAEE. Qualora vengano rilevati comportamenti non in linea con le prescrizioni dell'Accordo, il Centro di Coordinamento RAEE può segnalare la situazione al Comitato di Gestione che può anche sospendere l'abilitazione del singolo auditor fino al superamento del primo corso di formazione utile ai sensi del Regolamento operativo (Allegato 1). Qualora vengano rilevati comportamenti non corretti o particolarmente gravi, il Centro di Coordinamento RAEE presenta il caso al Comitato di Gestione che valuta le azioni da intraprendere.
7. Gli Enti si impegnano a non effettuare verifiche di certificazione in presenza di effettivi o potenziali conflitti di interesse tra l'Ente o l'auditor incaricato e l'impianto.

#### **Art. 11 (Obblighi dei Sistemi Collettivi)**

1. I Sistemi Collettivi hanno l'obbligo di conferire, ai fini del trattamento, i RAEE domestici raccolti nell'ambito delle attività coordinate dal Centro di Coordinamento RAEE, esclusivamente ad impianti accreditati per gli specifici raggruppamenti nel rispetto delle previsioni del presente Accordo.

2. I Sistemi Collettivi devono regolamentare i rapporti contrattuali con i propri fornitori, sulla base di quanto previsto all'articolo 14 e comunque nel rispetto dei principi previsti nel presente Accordo.
3. I Sistemi Collettivi che conferiscano, ai fini del trattamento, i RAEE ad impianti che non sono in possesso delle certificazioni previste per ciascuna sub categoria di ogni raggruppamento, sono tenuti a garantire e verificare che la gestione dei RAEE delle sub-categorie per cui l'impianto non risulta certificato avvenga nel rispetto delle previsioni del presente Accordo. In particolare, i Sistemi Collettivi possono intermediare detti flussi fino al conferimento, ai fini del trattamento, ad un impianto in possesso delle specifiche certificazioni richieste, o adottare altre misure di controllo adeguatamente strutturate.
4. A seguito della sospensione o della revoca della certificazione, i Sistemi Collettivi possono continuare a conferire, ai fini del trattamento, i RAEE della sub-categoria interessata per un massimo di 60 giorni.
5. In un'ottica di semplificazione ed efficientamento del sistema di trattamento dei RAEE, i Sistemi Collettivi si impegnano a valutare la possibilità di definire un tracciato comune per la raccolta e la trasmissione dei dati da e verso gli impianti di trattamento.

#### **Art. 12 - Misure eccezionali per gestione emergenze**

1. Il Comitato di Gestione, a fronte di possibili gravi difficoltà del Sistema, derivanti da situazioni emergenziali o per cause di forza maggiore, può determinare l'attivazione di misure di carattere eccezionale.
2. Tali misure ammettono che i Sistemi Collettivi possano inviare RAEE domestici per un periodo massimo di 6 mesi ad impianti non più accreditati o non più certificati per la specifica sub-categoria interessata, a seguito di ottenimento del nulla osta da parte del Comitato di Gestione dell'Accordo.
3. A fronte della gestione in deroga di tali volumi, sono definite delle misure compensative, che prevedono che i Sistemi Collettivi versino un contributo di 50 €/ton per i quantitativi inviati a impianti non accreditati o non certificati per la specifica sub-categoria interessata, e che tali impianti versino un contributo di 25 €/ton per i quantitativi ricevuti dai Sistemi Collettivi.
4. Tali importi costituiscono un Fondo per finanziare un Bando approvato dal Comitato di Gestione per progetti di miglioramento presentati da parte degli impianti RAEE o per altre finalità di interesse generale. L'erogazione del Fondo è subordinata all'ottenimento dell'accreditamento dell'impianto beneficiario. Il testo e le modalità di gestione del Bando sono predisposti dal Comitato di Gestione dell'Accordo.

#### **Art. 13 (Riservatezza delle informazioni)**

1. Le informazioni fornite dagli impianti al Centro di Coordinamento RAEE nell'ambito delle attività previste dal presente Accordo, sono mantenute riservate e possono essere usate solo in forma anonima o aggregata per finalità di sistema (quali ad esempio analisi statistiche, verifiche infra-periodo, ecc.).
2. Gli auditor sono vincolati da uno specifico obbligo contrattuale di riservatezza in merito alle informazioni e ai dati acquisiti nello svolgimento delle attività di verifica.
3. Alle eventuali violazioni della riservatezza sono applicate le sanzioni di legge.

#### **Art. 14 (Requisiti minimi dei rapporti contrattuali)**

1. Al fine di garantire la massima concorrenzialità in un contesto di regole certe, le Parti condividono l'opportunità di fissare un insieme di criteri minimi di riferimento cui i Sistemi Collettivi e gli impianti di trattamento devono attenersi per la regolazione dei

propri rapporti contrattuali, fermo restando che la disciplina degli aspetti economici rimane in capo ai singoli contraenti.

2. La richiesta di offerta deve essere elaborata in modo tale da contenere almeno i seguenti elementi:
  - a) descrizione dei servizi di trattamento e delle relative obbligazioni;
  - b) quantitativi e raggruppamenti di rifiuti oggetto della richiesta di offerta;
  - c) scadenza di presentazione dell'offerta;
  - d) riferimento al presente Accordo.
3. Il contratto stipulato tra i Sistemi Collettivi ed i fornitori dei servizi di trattamento erogati in conformità al presente Accordo deve contenere almeno i seguenti elementi:
  - a) oggetto del contratto, con esplicito riferimento ai raggruppamenti;
  - b) esplicito riferimento e richiamo al rispetto dell'Accordo, in tutte le sue parti;
  - c) definizione delle modalità di subappalto del trattamento dei RAEE;
  - d) elenco di dettaglio degli impianti utilizzati come subappalto e delle modalità di inserimento di nuovi impianti;
  - e) modalità di attuazione dell'art. 11 comma 3);
  - f) obblighi dei contraenti;
  - g) -definizione degli oneri di gestione di eventuali rifiuti non conformi;
  - h) termini e condizioni di pagamento;
  - i) sanzioni in caso di inadempienza e interessi di mora in caso di mancato pagamento per entrambi i soggetti firmatari;
  - j) prescrizioni in materia di sicurezza e salute dei lavoratori;
  - k) limiti di fornitura, intesi in riferimento ai volumi o ai quantitativi da trattare;
  - l) durata contrattuale minima;
  - m) sottoscrizione del contratto;
  - n) termini e modalità di risoluzione del contratto;
  - o) -condizioni di gestione relative a unità di carico danneggiate o oggetto di furto;
  - p) -condizioni di revisione economica dei contratti.

#### **Art. 15 (Norme transitorie e finali)**

1. I soggetti accreditati sulla base del precedente Accordo per il trattamento, sottoscritto in data 12 maggio 2016 (Adp 2016), conservano l'accreditamento fino alla naturale scadenza dello stesso, subordinatamente:
  - a. al superamento delle verifiche (o audit) di mantenimento di cui all'articolo 7, entro i termini previsti per le stesse nel presente Accordo;
  - b. al superamento delle eventuali verifiche infra-periodo di cui all'articolo 8 del presente Accordo;
  - c. all'adempimento degli obblighi di comunicazione previsti all'articolo 9 del presente Accordo;
  - d. ottenimento della certificazione ISO14001 o EMAS (se non già in possesso) entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore dell'accordo.
2. I soggetti con un iter di accreditamento iniziato, ma non ancora concluso prima della entrata in vigore del presente Accordo, possono procedere con l'iter di accreditamento secondo le modalità e con i risultati in termini di accreditamento previsti nell'Accordo di Programma del 2016, salvo quanto previsto al precedente comma 1. Per iter di accreditamento iniziato si intende un iter di accreditamento durante il quale siano già state sostenute le verifiche in campo da parte dell'auditor e siano già iniziati i 4 mesi di tempo a disposizione per la chiusura delle eventuali non conformità.

3. Gli Enti selezionati e gli auditor formati ai sensi di quanto previsto nell'AdP 2016 mantengono le rispettive abilitazioni fino alla conclusione degli iter di accreditamento eventualmente iniziati ma non conclusi prima dell'entrata in vigore del presente Accordo.
4. In deroga a quanto previsto all'art. 11 del presente Accordo, i Sistemi Collettivi possono conferire quantitativi limitati di RAEE ad impianti non certificati, ai soli fini di consentire a detti impianti di poter sostenere le verifiche di certificazione. Limiti e modalità di tali conferimenti sono definiti nel Regolamento operativo (Allegato 1).
5. Nelle more della definizione delle checklist per tutte le sub-categorie di RAEE individuate in base al presente Accordo, il Comitato di Gestione, sentito il Tavolo Tecnico, può prevedere certificazioni transitorie relative a specifiche sub-categorie mediante il riconoscimento di certificazioni o accreditamenti ritenuti equipollenti ottenuti dagli impianti interessati secondo schemi o norme tecniche internazionalmente riconosciuti. Una volta definita la checklist di riferimento per la subcategoria, gli impianti che abbiano ottenuto la certificazione transitoria devono conseguire la certificazione prevista dal presente Accordo nel termine massimo di 6 mesi.

#### **Art. 16 (Entrata in vigore)**

Il presente Accordo entra in vigore 30 giorni dopo la pubblicazione di tutte le specifiche tecniche per le subcategorie caratterizzanti.

*Milano, 10 maggio 2021*


Centro di Coordinamento RAEE – IL PRESIDENTE

Bruno Rebolini



Assoraee – IL PRESIDENTE

Giuseppe Piardi



Assofermet – I PRESIDENTI

Paolo Pozzato (Rottami)



Cinzia Vezzosi (Metalli)



Assorecuperi – IL PRESIDENTE

Tiziano Brembilla

